

CITTA' DI TORINO UFFICIO ELETTORALE

GUIDA SINTETICA ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ANNO 2021

Il presente vademecum ha lo scopo di fornire, a coloro che intendono competere per le consultazioni comunali dell'anno 2021, una guida sintetica sugli aspetti più rilevanti circa la presentazione delle candidature.

Il presente documento ed i modelli (disponibili in formato word inviando una mail a: elettoriale@comune.torino.it) non sono sostitutivi in alcun modo della pubblicazione del Ministero dell'Interno, che riveste carattere di ufficialità, ma rappresentano un supporto alle procedure da seguire per la presentazione delle candidature.

Sono consultabili online le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le prossime elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

La pubblicazione è stata aggiornata con le ultime modifiche normative introdotte con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nell'ambito della digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti elettorali.

https://dait.interno.gov.it/documenti/pubbl_01_amministrative_ed_2021.pdf

L'articolo 3 del Testo coordinato del decreto legge 5 marzo 2021, n.25 "Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, al comma 1 ha stabilito che al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di **domenica, dalle ore 7 alle ore 23**, e nella giornata di **lunedì, dalle ore 7 alle ore 15**.

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ELENCO DEI DOCUMENTI CHE OCCORRE PRODURRE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

A) LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

La lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a **27** e non superiore a **40**.

I candidati nella lista devono essere contrassegnati con un **numero progressivo**.

Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Precisazione: nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi [articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267 / 2000]; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

Insieme alla lista dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco.

Di tutti i singoli candidati alla carica di consigliere comunale e di sindaco deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini.

La lista dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta che deve avere i seguenti requisiti:

a) Numero dei presentatori

Preso atto del permanere della situazione epidemiologica da Covid-19, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, per l'anno 2021 **ha ridotto ad un terzo il numero minimo dei sottoscrittori**.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, deve essere pertanto sottoscritta da non meno di **167** e da non più di **1.000** elettori del comune di Torino.

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011	Numero di elettori sottoscrittori	
	da un minimo	a un massimo
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	167	1000

La firma dei presentatori della lista deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, osservando le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Novità:

si annoverano tra le figure competenti ad autenticare le firme di cui all'articolo 14 della legge 53/1990:

- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine;
- i consiglieri regionali;
- si semplifica l'ipotesi in cui a tale adempimento siano chiamati i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali, eliminando la necessità della preventiva comunicazione, al rispettivo presidente della provincia o sindaco, della disponibilità ad autenticare.

b) l'indicazione del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista;

c) l'indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco;

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati

- di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste;
- di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio elettorale centrale;
- di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

SI RACCOMANDA, soprattutto in relazione al momento della raccolta delle firme, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e nel decreto legislativo 10 agosto 2018 "**codice in materia di protezione dei dati personali**", affinché sia assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati.

I partiti, i gruppi politici e le liste sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

B) PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Il programma amministrativo deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati, in formato cartaceo ed in formato ".pdf" su compact disc o chiavetta usb.

Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco, in tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

C) BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA

Insieme alle liste ed alle candidature, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa in formato cartaceo ed in formato ".pdf" su compact disc o chiavetta usb, cui le **liste** ed i **candidati** devono vincolarsi;

L'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, ha introdotto dei limiti di spesa per lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni comunali.

« 3. **Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla **carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 4. **Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla **carica di consigliere comunale** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 5. **Nei medesimi comuni di cui al comma 4**, le spese per la campagna elettorale di **ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione**, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Inoltre, l'articolo 13 della legge n. 96 del 2012 ha stabilito che, *dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni*, i candidati sindaco o consigliere comunale che intendano

- raccogliere contributi, di qualsiasi importo, per la propria campagna elettorale, oppure
- spendere denaro proprio per un importo superiore di €2.500

sono obbligati a designare, con dichiarazione scritta, un mandatario elettorale;

sono **esclusi dalla designazione del mandatario elettorale, i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio**, rimane fermo l'obbligo per tutti i candidati di redigere il rendiconto delle spese sostenute.

Elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino alla data del 30 luglio 2021:

- **Lista elettorale dei cittadini italiani: n. 687.548**
- **Lista aggiunta dei cittadini comunitari per le elezioni comunali: n. 4.014**

Le procedure relative al mandatario e alla rendicontazione delle spese sono di competenza del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Torino.

Si rammenta che il nominativo del mandatario elettorale deve essere dichiarato per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello, e che nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Tutti i candidati, sia eletti che non eletti, entro tre mesi data delle elezioni, devono trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il **rendiconto** relativo ai contributi.

L'obbligo della dichiarazione, riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale **non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo**.

La disciplina e la relativa modulistica, sono reperibili sul sito internet del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale al seguente link.

<https://www.distretto.torino.giustizia.it/Distretto/CollegioElettorale.aspx>

Il Presidente del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, al fine di poter prendere contatti con i candidati in caso di rendicontazioni errate, incomplete o peggio nel caso di omessa presentazione, chiede che i delegati o i promotori della lista predispongano un elenco in formato .xls riportante:

- L'indicazione della lista;
- Generalità **di tutti i candidati** partecipanti alla competizione (cognome, nome e data di nascita);
- Indirizzo di residenza;
- Indirizzo mail o pec;
- Numero di cellulare.

Si ricorda che l'art.15, comma 5 della legge 515/93, dispone che la mancata presentazione nei termini previsti della rendicontazione e del rendiconto da parte del candidato, comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa da €25.822,84 ad €103.291,38.**

L'elenco dei candidati, da inoltrare alle seguenti caselle di indirizzo email:

- elettorale.ca.torino@giustizia.it
- elettorale@comune.torino.it

deve riportare nell'oggetto: Collegio Regionale Garanzia Elettorale - elezione comune di Torino 2021 - recapiti candidati.

D) CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI SONO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI TORINO.

I certificati dei sottoscrittori vengono rilasciati in forma cumulativa dall'ufficio elettorale.

L'ufficio elettorale del Comune si trova in corso Valdocco 20 - orario dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle 15.00 e il venerdì dalle 8.15 alle 13.50.

Al fine di produrre i certificati secondo l'ordine di sottoscrizione, è opportuno consegnare all'ufficio elettorale la fotocopia degli atti (principale e separati) su cui sono riportate le firme dei presentatori.

Novità:

La legge 29 luglio 2021 n. 108, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 , dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali possa essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta può essere presentata:

- dal segretario o presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico,
- o da loro delegati;

La domanda va presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente ed eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolati.

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine di 24 ore dalla domanda.

I certificati rilasciati ai sensi dell'art.38-bis comma 4, costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato
- con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.

Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

E) DICHIARAZIONE AUTENTICATA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI COLLEGAMENTO CON UNA LISTA O PIÙ LISTE PRESENTATE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Con la lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, la quale deve contenere anche la **dichiarazione sostitutiva** – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 – in cui si attesta che **il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge** (art. 10 e 12 del decreto legislativo n. 235/2012).

F) DICHIARAZIONE AUTENTICATA DI OGNI CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con la lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, la quale deve contenere anche la **dichiarazione sostitutiva** – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 – in cui si attesta che **il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge** (art. 10 e 12 del decreto legislativo n. 235/2012).

Novità per i punti E) ed F):

Ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è data **facoltà** al candidato di esprimere il proprio consenso e delegare il rappresentante legale del partito/movimento politico/lista o persona da lui delegata, alla richiesta ed al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'art.24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

G) CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO O DI CONSIGLIERE COMUNALE SONO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA

Novità:

il certificato di iscrizione nelle liste elettorali può essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Quanto disciplinato dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, punto D) è applicabile anche ai candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale.

H) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LE CANDIDATURE A CONSIGLIERE DEI CITTADINI DI ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vicesindaco) devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo dello Stato di origine;

- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;
- Il certificato di iscrizione sulle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, in mancanza devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 197/1996, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

I) DICHIARAZIONE AUTENTICATA DEI DELEGATI DI LISTA DI COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

J) CONTRASSEGNO DI LISTA

Il contrassegno di lista deve essere conforme alle disposizioni dell'art. 33 T.U. 570/60.

Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Il contrassegno deve essere disegnato su carta lucida con inchiostro di china o tipografico e presentato in due misure, rispettivamente, **circoscritte da un cerchio** del diametro:

- **di cm 10** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati)
- **di cm 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione)

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio, **di ciascun tipo occorre presentare tre esemplari.**

Novità:

L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato:

- in tre esemplari, in forma cartacea, come sopra meglio dettagliato, oppure
- a mano su supporto digitale: nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, **l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.**

Al fine di rendere celeri le operazioni di trasmissione del logo alla Prefettura ed alle ditte che predispongono i manifesti e le schede di voto, si chiede di presentare in ogni caso il contrassegno su supporto informatico.

K) DICHIARAZIONE CHE LA LISTA È PRESENTATA IN NOME E PER CONTO DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO NEL PARLAMENTO NAZIONALE O EUROPEO

Le liste contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, all'atto di presentazione della lista deve allegare una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai Presidenti o Segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato dal notaio, attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3

Novità:

PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DI CIASCUN CANDIDATO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha imposto **l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati** che si presentino alle elezioni, **di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato:**

- **il curriculum vitae e**
- **il relativo certificato rilasciato dal casellario giudiziale**, di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto **entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni.**

Non è richiesto il consenso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale **non prima di 90 giorni** dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313/ 2002, riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco.

In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali o loro delegati, con un atto firmato, per il quale non è necessaria l'autentica di firma.

Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale.

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Il Comune di Torino, entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni, deve pubblicare, all'interno di una apposita sezione denominata **ELEZIONI TRASPARENTI** del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica del sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista.

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, **il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.**

L'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell'art. 1 comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da €12.000,00 a € 120.000,00** irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012 n. 96.

INDICAZIONI GENERALI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

GENERALITA' DEI CANDIDATI

(cognome e nome, data e luogo di nascita) devono essere uguali su tutta la modulistica: modulo di accettazione della candidatura, moduli di raccolta firme, certificati elettorali.

SECONDI NOMI DEI CANDIDATI

In caso di difformità tra certificato elettorale, dichiarazione di accettazione della candidatura e moduli di raccolta firme, è necessario uniformare i dati (eventualmente con una dichiarazione ex art 98 DPR 396/2000) e far coincidere i documenti.

Se una persona è conosciuta con un nome diverso dai suoi dati anagrafici si utilizzerà la formula: "detto" che deve essere riportata nel modello di raccolta firme (atto principale e separati) e sull'accettazione di candidatura.

DONNE CONIUGATE O VEDOVE

Le donne possono indicare anche il cognome del coniuge.

In questo caso occorre che sui moduli di raccolta firme (atto principale e separati) ed accettazione della candidatura, vengano riportate le stesse generalità.

NATI ALL'ESTERO

Per i nati all'estero occorre indicare anche lo Stato di nascita

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Modalità di presentazione.

La presentazione delle candidature - intesa come loro «materiale» consegna, deve essere fatta alla segreteria del Comune.

Sul sito istituzionale all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/elezioni/> saranno pubblicati in prossimità dell'evento, riferimenti precisi sul luogo, giorni e orari.

SI CONSIGLIA di pinzare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del candidato alla dichiarazione di accettazione della candidatura.

Si ricorda che la Commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio, analogamente a quanto avviene anche per i candidati a sindaco.

Pertanto **i contrassegni delle liste verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine definitivo risultato dal sorteggio**, - considerando, quindi la conseguente **RINUMERAZIONE DELLE LISTE, indipendentemente dall'iniziale ordine di presentazione o ammissione.**

Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale e del Consiglio Circostrizionale, con i relativi allegati, deve essere effettuata, dalle ore 8,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.

I termini sono **perentori** e, quindi, la loro violazione comporterà la ricusazione della lista.

Riferimenti precisi sul luogo, giorni e orari, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Città, all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/elezioni/>

ATTO PRINCIPALE

Obbligatorio: deve essere figurato in modo reale e visibile

Contrassegno della lista di candidati

Numero TOTALE delle firme raccolte e autenticate

numero di ATTI SEPARATI su cui sono state raccolte le altre firme

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del comune di TORINO, nel numero di _____ risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero _____ atti separati, nonché da numero _____ dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del comune di TORINO, che avrà luogo domenica _____ e lunedì _____, **candidato alla carica di sindaco** il sig. _____, nato a _____ il _____. Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero _____ candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

L'ORDINE dei candidati è a scelta della lista

EVENTUALI dichiarazioni rese in forma verbale dai presentatori che non siano in grado di firmare per fisico impedimento

n.	nome	cognome	luogo nascita	data nascita
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

L'indicazione del nome, cognome, eventuale soprannome, lo stato civile dei candidati (sindaco e consiglieri), DEVE corrispondere con quanto indicato nella dichiarazione di accettazione della candidatura

Luogo e data di nascita dei candidati (sindaco e consiglieri) devono corrispondere con quanto riportato sui certificati di iscrizione nelle liste elettorali